REGOLAMENTO (CEE) N. 534/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1981

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1799/76, che reca modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 [3], riprende la definizione del lino tessile del regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/81 [5]; che tale definizione è stata estesa, in virtù di quest'ultimo regolamento, alle nuove varietà di lino tessile in esame presso le autorità degli Stati membri, in vista della loro iscrizione nel catalogo delle varietà; che è pertanto necessario modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per

a) lino tessile:

il lino prodotto a partire da sementi di varietà

— elencate in allegato del regolamento (CEE) n. 771/74, o

— all'esame delle autorità degli Stati membri in vista della loro iscrizione nel catalogo delle varietà di lino destinato principalmente alla produzione di fibre;

b) lino oleoso:

il lino prodotto a partire da sementi di altre varietà ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(3) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.
(4) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(5) GU n. L 20 del 23. 1. 1981, pag. 13.